

**Lucchini.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda necessario e per ragioni di economia domestica e di moralità, che nei concorsi per le pubbliche scuole comunali siano tenuti presenti i bisogni e la opportunità dei singoli concorrenti nei riguardi delle sedi cui essi aspirano, seguendo il criterio di agevolare, specie per le maestre, le loro aspirazioni per delle sedi ove per la vicinanza delle proprie famiglie, per sistemi di vita e conoscenza di ambiente, gli insegnanti possano vivere con miglior agio e svolgere con maggior profitto la benemerita loro opera: così come desidera sapere se sia esatto o se non vi sia errore di interpretazione circa il vigente disposto che permette bensì ai concorrenti di segnalare i loro desideri di preferenza di sede, però pare si richieda la enumerazione di 21 di dette sedi, ciò che toglie lo spirito che ha informato il criterio ad ammettere le designazioni preferite di vicinanza, per tenerne conto nei riguardi dell'economia domestica e della vita familiare che è pur fonte di moralità ».

**RISPOSTA.** — « Quanto chiede l'onorevole Lucchini è disciplinato all'articolo 34 del regolamento 6 aprile 1913, n. 549, in virtù del quale il Consiglio scolastico assegna a ciascuno dei maestri eletti, nell'ordine di classificazione, la sede cui egli abbia chiesto di essere destinato.

« Quando a tale sede sia stato destinato altro insegnante meglio classificato nella graduatoria, si assegna al richiedente quella da lui domandata in linea subordinata, rispettando l'ordine di preferenza.

« Soltanto nel caso di comprovate necessità della scuola o di desideri espressi dai comuni si può per eccezione derogare alla norma sopra stabilita; ma in tal caso nel provvedimento devono risultare specificamente le ragioni della deroga.

« Quindi, dinanzi alla suddetta norma generale, non sembra giusta la limitazione enunciata dall'onorevole interrogante nel senso che i maestri segnalando i loro desideri di preferenza debbano solo designare ventuna delle sedi; mentre è evidente che non v'è altra limitazione che quella del numero dei posti disponibili, quanti che siano.

« Tale principio di legge, che concilia il desiderio del maestro, col diritto del merito, vale anche in materia di trasferimenti che, per l'articolo 60 del cennato regolamento, saranno disposti, tenendo conto del-

l'anzianità e del lodevole servizio dei vari aspiranti, nonchè del desiderio espresso dai comuni e delle esigenze del servizio.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« ROSADI ».

**Micheli.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda conveniente disporre che i maestri della provincia di Novara riscuotano i loro stipendi agli uffici postali invece che all'ufficio del registro, per i gravi inconvenienti di tempo e di spazio cui detto ufficio dà luogo ».

**RISPOSTA.** — « Il Ministero si è occupato con somma cura, e da tempo, di assicurare il pronto e regolare pagamento degli stipendi ai maestri elementari ed è lieto di dichiarare che si è raggiunta testè una perfetta intesa al riguardo, con i dicasteri delle finanze e del tesoro.

« Le provvidenze concordate furono già comunicate agli insegnanti a mezzo degli uffici scolastici ed hanno avuto esecuzione dalla fine dell'aprile decorso. Con esse si dispone non soltanto che lo stipendio potrà dai maestri essere riscosso a cominciare dal penultimo giorno di ogni mese o anche dall'antipenultimo qualora l'ultimo o il penultimo giorno siano festivi, ma ancora che previo accordo tra le Delegazioni del Tesoro e le locali Direzioni provinciali delle poste, il pagamento stesso possa essere esclusivamente affidato agli uffici postali, anche nelle località ove esistono uffici del registro.

« Tale sistema, per quanto non in piena corrispondenza alle norme generali adottate, non dà luogo ad inconvenienti e di conseguenza si ritiene possa essere mantenuto, almeno fino a quando opposizioni non siano mosse dal Ministero delle poste nell'interesse dei propri servizi.

« Si è altresì provveduto ad eliminare le difficoltà dipendenti dalla deficienza di fondi nelle casse degli uffici del registro per effetto della disposizione che richiede a fine mese il versamento del numerario da parte dei ricevitori. Questi potranno trattenere l'importo corrispondente alle note nominative non pagate per potere nei due giorni successivi corrispondere alle richieste di pagamento dei maestri elementari. Qualora, per altro, qualche partita delle dette note per malattia di un maestro o per altra causa rimanesse insoddisfatta, i ricevitori dovranno a fine mese e fino a quando non siano completamente